



RENATA SEGRE

Documenti di fonte veneziana sugli ebrei in Puglia

Nell'ambito della ricerca sulla presenza ebraica nella Repubblica di Venezia prima della creazione del ghetto (1516), ho individuato molti documenti sull'Italia meridionale nei secoli XIV-XVI. I rapporti tra le due aree sono sempre stati intensi e hanno portato a stabilire legami consolidati, in particolare lungo le coste del Mare Adriatico, il "Golfo" nella terminologia veneta, specialmente tra il 1496 e il 1509. Questa raccolta di materiale miscelaneo, limitata agli ebrei delle Puglie, offre un saggio delle potenzialità di un meritevole lavoro d'indagine sulle più svariate fonti archivistiche, a supplemento e, sovente, in difetto, di altre ormai perse o disperse.

Criteri di edizione e nota archivistica:

Le missive dirette nella capitale riportano, nella misura del possibile, anche la data di arrivo a Venezia.

Modernizzati i nomi non ebraici e ridotte le indicazioni topografiche non significative.

Nelle trascrizioni, [] indica lettura incerta; [--] lacuna; [...] brani non ritenuti consoni, oppure, nel Sanudo, mancanti.

Principali abbreviazioni (oltre quelle di prassi archivistica corrente): ab. abitante; ced. cart. cedola cartacea; col. coll. colonna/e (in Marin Sanudo, *I Diarii*, a cura di R. Fulin, tomi I-III, V, Venezia, 1879-1881); d. dominus (in tutti i casi); f. filius (in tutti i casi); fq. filius quondam (in tutti i casi); ms. messer sier; *mv more veneto*; quad. cart. quaderno cartaceo; rq. vedova.

Tutti i documenti provengono dall'Archivio di Stato di Venezia, più specificatamente dai seguenti fondi:

AC	Avogaria di comun
Canc. Inf.	Cancelleria Inferiore
CX	Consiglio di Dieci
Not.	Notarile.

Fanno eccezione: un documento della Curia Patriarcale di Venezia (n° 12) e uno dell'Archivio antico del Comune di Verona (n° 14).

1. Venezia, 13 giugno 1317

Concessa la grazia a «Elye mercatori de Regno Apulie», condannato dal Piovego per aver sbarcato da una nave vino e altre merci e, non sapendo del bando, aver comprato una barca da un barcaiolo di Venezia.

Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 12 (Clericus civicus), f. 151r; reg. 14, copia, ff. 210v-211r.

2. Venezia, 2 dicembre 1317

Samargia del fu Isac iudeo di Foggia, ora ab. Corone, si mette al servizio di «magistro Pe[---] iudeo phisico» a Corone per sei mesi.

Notai di Candia, b. 233, notaio Leonardo Querini, reg. 1315-1326, f. 35r.

3. Venezia, 2 maggio 1340

La Quarantia ordina a Marco Dandolo e Marino Griono di restituire entro otto giorni a Jacobello de Borello due libri «scilicet Bibliam et Senecam» del fu Jacob Gradenigo, o pagargli 80 ducati per la Bibbia e 40 per Seneca: a eseguire l'ordine sarà il nostro console, appena giunto in Puglia.

Senato. Miste, reg. 19, f. 8r; ediz. a stampa, vol. 6, 2004, p. 28, n. 61.

4. Alessandria d'Egitto, 28 ottobre 1377

Antonio de Lago da Monopoli riceve da «Heliya filio Jacopi iudei de Roma», ora ab. Alessandria, 111 bisanzi in prestito «bono amore», da rendere entro tre mesi, garante la moglie, testimoni quattro nobili veneziani Giovanni e Lorenzo Barbarigo di s. Margherita, Donato Zen e Jacob Trevisan.

Canc. Inf., Notai, b. 118, notaio Michele prete in s. Geremia, quad. cart., Alessandria d'Egitto. 1375-77, f. 5r.

5. 26 settembre 1393

Francesco Querini eletto ambasciatore con l'incarico di recarsi da Raimondo del Balzo Orsini, principe di Taranto e conte di Soletto, e dalla sua comunità suddita di Molfetta, per ottenere soddisfazione a oltre 300 ducati di danni prodotti a nostri cittadini e fedeli, per il fatto che Raimondo è intervenuto in appello su «aliqui panni cuiusdam iudei nomine Mordacay subditi nostri Corphoy, existentes in Leçe, occasione quorundam fichuum», sottoposti a giudizio dall'ex bailo e capitano di Corfù, perché portati a Corfù da un suddito di Raimondo, contro i nostri ordini, e non avendo mai Raimondo e Molfetta fatto ammenda, anzi continuando a procurarci offesa, il che non possiamo consentire «pro honore et fama nostri dominii». Savi agli ordini.

Senato. Miste, reg. 42, ff. 132r-133v.

6. 6 gennaio/giugno? 1402

Dinnanzi al duca di Candia compare «Jacob de Leçe iudeo, ab. Candia, dicendo che mentre ad Alessandria era in procinto di imbarcarsi sul naviglio di Giovanni Mercado, un «quidam iudeus», a nome di Chay Vidal, gli diede del pepe, alcuni panni e «libros iudaicos» da caricare sulla nave: poi, arrivato a Candia, scaricò e portò a casa sua il tutto e ripartì dall'isola «tanquam mercator»; mentre era assente dall'isola un certo Chay, che viaggiava sulla stessa nave e poi si era fatto cristiano, comparve dinnanzi al duca dicendo che le dette cose ad Alessandria erano state affidate a suo padre e quindi le reclamava, ma nel frattempo la «dominatione» ha accertato che non era vero e ordinato [manca il f. 91r col seguito].

Duca di Candia, b. 30 bis, Memoriali, 26, 1401-1403, f. 90v.

7. Venezia, 20 settembre 1408

«Ego Abraam Gentil iudeus de Ottranto» dò a ser Paolo Rabia di Francesco di san Simeone e a ser Guidone Trevisan di san Pantalon, procura generalissime per liti, esazioni, compravendite, ecc.; con rogito successivo, altra procura del sudetto a ser Nicoletto Trevisan detto Lombardo di san Basilio per esigere il denaro che avevo dato a cambio a Costantinopoli a ser Tomaso Tomasino cittadino e mercante veneziano di santa Trinita. Segue col prossimo doc.

Canc. Inf. Notai, b. 192, notaio Francesco de Soris, prot. perg., f. 100v.

8. Venezia, 1° ottobre 1408

Guidone e Tomaso sudetti affidano a Leonardo Condulmer fq. ser Angelo di san Felice da arbitrare la lite per il viatico e gli affari fatti assieme da Tomaso ed Abraam sudetto a Costantinopoli, testimoni Ambrogio Baffo prete di santa Margherita, Antonio Rovelli diacono di Otranto, ora a Santa Maria Formosa e Giuliano de Ladina draperio.

Canc. Inf. Notai, b. 192, notaio Francesco de Soris, prot. perg., f. 100v.

9. Venezia, 29 novembre 1408

Michael Chasani iudeo, ab. Candia, dà procura a d. Nicola Lombardo di san Paternian, a d. Giovanni Marcello fq. Pietro e a d. Giovanni Marcello fq. Bernardo, entrambi di santa Marina, e ad «Achaday iudeo de Brundicio», ab. Candia, per comparire dinnanzi agli avogadori e agli auditori delle sentenze.

Canc. Inf. Notai, b. 226, notaio Angeleto de Veneciis, reg. 1406-1411, f. 165v.

10. Venezia, 23 giugno 1417

Abraam f. Libramon iudei di Capodistria, dove abita, dà procura a Giovanni Busello, cittadino e ab. di Venezia, per esigere i suoi crediti dovunque, specialmente a Barletta.

Canc. Inf. Notai, b. 210, notaio Prospero de Tomasiis, reg. 1416-1417, f. 60v.

11. Venezia, 11 marzo 1418

«Ventura Abrami de Boneto ebreus de Trano» dà procura a Bartolo Donati di Trani per fare noleggi e mercanzie, commerciare in ogni modo, stare in giudizio, ecc.

Canc. Inf. Notai, b. 228, notaio Angeletto de Venetiis, reg. perg. 1418-1420, f. 4r.

12. Venezia, 5 luglio 1420 - 14 novembre 1473

Serie di documenti relativi ad Angelo Ursino/Orsini da Trani, ab. santi Apostoli.

12.1. 5 luglio 1420, Angelo Ursino da Trani, ab. santi Apostoli.

Canc. Inf. Notai, b. 228, notaio Angeletto de Venetiis, reg. perg. 1418-1420, f. 230v.

12.2. 21 giugno 1426, Angelo fq. ser Tomaso Orsini di sant'Aponal.

Canc. Inf. Notai, b. 194, notaio Enrico de Sileriis, reg. perg. 1422-1433, f. 5r.

12.3. 28 agosto 1432, testamento di Agnola f. «honorabilis viri» Grimaldo de Menadois, moglie di «egregii viri ser» Angelo de Ursinis di sant'Aponal: si raccomanda al «maximo suo eterno creatori et gloriosissime virgini Marie totique curie triumphanti», nomina commissari suo marito, il suo padrino ser Johanino Juda e suo fratello Pietro Menadois; fa legati soltanto ai poveri carcerati e a san Lazzaro, eredi suo marito e le figlie Orsina e Maria (tace sul luogo della sepoltura), testimoni Manciotto de Cortesiis e Maffeo de Gratia.

Not. Testamenti, b. 975, notaio Enrico de Sileriis, ced. cart., f. 21v.

12.4. 6 maggio 1443, Angelo Ursini fq. ser Tomaso, mercante a sant'Aponal.

Canc. Inf. Notai, b. 58, notaio Anastasio Cristiani, prot. cart., f. 59v.

12.5. 3 marzo 1445, «egregio vir d.» Angelo Ursino de Trani fq. d. Tomaso, ab. sant'Aponal, dà procura per liti a ser Ambrogio da Garbignano, ab. san Boldo.

Canc. Inf. Notai, b. 105, notaio Paolo Liberali da Oderzo, prot. cart. 1445, f. 4r.

12.6. 13 maggio 1452, teste ser Angelo Orsino de Trani, ab. Venezia.

Not. Testamenti, b. 558/b, notaio Antonio Gambaro, ced. cart. 226.

12.7. 12-14 novembre 1473, l'inquisitore frate Francesco da Rovigo procede d'ufficio contro i cristiani novelli residenti a Venezia, di cui due nella parrocchia di sant'Aponal: «ser» Angelo Ursino, che si segnala per l'impegno nel dimostrare la superiorità della legge mosaica, e il modo trascurato con cui si

avvicina all'eucarestia; della sua famiglia si tace. L'altro indiziato è Marino da Puglia, nella parrocchia da otto anni, che non prende parte alle funzioni religiose, respinge ogni benevolo richiamo agli obblighi di un fedele e vive in peccato, rifiutando di sposare la madre dei numerosi suoi figli.

Curia patriarcale di Venezia, *Criminalia S. Inquisitionis*, b. 1; documento pubblicato da R. Segre, "Cristiani novelli e medici ebrei a Venezia: storia di Inquisizione tra Quattro e Cinquecento", in M. Perani (a c.), *Una manna buona per Mantova. Man Tov le-man Tovah. Studi in onore di Vittore Colorni per il suo 92° compleanno*, Olschki, Firenze 2004 (Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Miscellanea. 14), 381-400.

13. Venezia, Rialto, 9 marzo 1424

«In mea statione in draperia a sargiis, Habraam de Moises hebreus», ab. Treviso,¹ dichiara di aver ricevuto da Benedetto e Leonardo Alberti 900 ducati, per lettera di cambio, fatta a Colonia, 25 dicembre 1423, da Salamone de Moise [manca «hebreus»] assieme a Bartolomeo Dominici e ai suoi soci, e li quietanza.

Canc. Inf. Miscellanea notai diversi, b. 5, notaio Enrico Salamon, reg. cart., f. 5r-v.

14. Venezia, 2 luglio 1421

Patenti ducali concesse ad Abram fq. Isac de Apulia, già fattore di Salomone fq. Emanuele da Padova, per aprire un banco a Verona, e gestirlo con soci e familiari per cinque anni.

Verona. Archivio antico del comune, reg. 9, ff. 47r-48r.

15. Venezia, 13 aprile 1424

«Ego Josepus Levita ebreus fq. Salamonis de Nardò (districto Apulie)» dà a voi, mio fratello uterino Raphaele f. magistro Museto, ab. Mestre, l'incarico di saldare subito il mio debito verso Isacho (Fa)Canzon ebreo, ab. Lecce.

Canc. Inf. Notai, b. 95-I, notaio Francesco Gibellino, reg. 1424-1426.

16. Venezia, 12 aprile 1425

«Josef de Trano iudeo».

Canc. Inf. b. 47, notaio Andrea Cristiani, reg. cart.

¹ «Habraam Moises hebreus Tarento hab.», si legge in *Canc. Inf.*, Notai, b. 194, notaio Enrico de Sileriis, reg. perg. 1422-1433, f. 1v; l'ho inserito, malgrado propenda per la *lectio difficilior*.

17. Alessandria d'Egitto, 25 luglio 1425

Nel «fontico» degli anconetani, presente d. Simeone Guidolini di Ancona console degli anconetani, ser Angelo Michiel f. nobile Luca mercante veneziano ad Alessandria e «Durante iudeus de Alessano terre Otranti» dichiarano che Michiel ricevette a Otranto da Durante 1200 staia di olio, col compito di venderli «tamquam factor» qui ad Alessandria e che giunto ad Alessandria con la nave di ser Pietro Belvedere, li «posuit ad montem cum certa sua quantitate oleii», da lui scaricato da quella stessa nave, e ne ha ottenuto in tutto 811 bisanzi, pari a 646 ducati, e avendo Michiel ceduto a Durante molti suoi debitori, e comprato per conto di Durante pepe e lana, considerato anche i soldi spesi da Michiel a Otranto «pro butis» e costi di spedizione, resta debitore di 225 bisanzi, cui si devono sommare 100 staia d'olio dati da Durante a ser Antonio catalano mercante a Otranto per conto di Michiel, perciò, tutto ciò considerato e calcolato, oggi Michiel gli dà una sporta, 4 cantari, 71 rotoli e 4 oncie di pepe, per il valore totale di 254 bisanzi, e si fanno reciproca quietanza generale.

Canc. Inf. Notai, busta 83 II, notaio Cristoforo de Flore, fasc. cart., ff. 1r-v.

18. Venezia, 25 settembre 1425

Tra le nostre querele per le quali la regina Maria [d'Enghien, moglie di Raimondello del Balzo Orsini] ci ha inviato per ambasciatore il giurista Belingerio Patitario di Taranto, figura quella presentata da Francesco Pampano, che a Lecce fece un mercato «cum quodam iudeo», il quale gli doveva dare una certa quantità di balsamo «ad baratam pannorum» e invece gli diede «duas guchas olei, loco dicti balsami, cum maxima fraude, et item certam quantitatem vinum muscatum de Cipro falsi, et insuper dedit certos anulos et lapides falsos, videlicet dubla de vitreo». Pampano protestò col vicario della curia reginale, ottenne il sequestro – presto revocato – dei panni in mano del «iudeo», con danni e carcere a Venezia per il Pampano; ora si chiede che la regina condanni il «iudeo».

Senato. Miste, reg. 55, ff. 166v-168r.

19. Venezia, 27 settembre 1425

«Benevenutus Habraami de Perpignano» dà procura a provido viro ser Bernardo Johanis cerdone di san Vio per comparire dinnanzi a qualsiasi giudice nella causa che ha mosso a Gregorio Stephani, obbligando i suoi beni a favore di ser Jacobo Martini di Barletta fino a 122 ducati «pro uno naulizato facto cum ipsis, item obligandi me pro naulis, prout apparet ex naulizatu».

Canc. Inf. Notai, b. 194, notaio Enrico de Sileriis, reg. perg. 1422-1433, f. 14r.

20. Venezia, 26 novembre, 19 dicembre 1426

20.1. Lite tra il nobile vir d. Giorgio/Zorzi Malipiero e ser Nicolino Tomasini: Malipiero aveva venduto un anno fa a Jacopo Severo, patrono di un naviglio, vino per 200 ducati, e Tomasini doveva dargli 200 ducati scontandoli sui «nabulis cuiusdam naulizati cuiusdam Benvenuti ~~de~~ [cancellato] Abree ebrei habitatoris Baruti sive Barlecte in duobus viaticis», il tutto garantito sul suo naviglio; in aprile 1426, Malipiero aveva rinunciato a porre il sequestro ed erano giunti a una composizione; poi, Malipiero, recatosi in Puglia, ha caricato una nave di frumento e vino; ora, Tomasini chiede di pagarlo in panni bresciani.

Giudici di petizion, Sentenze a giustizia, reg. 41, ff. 29v-30v.

20.2. Risulta che «Benevegnudo de Abramo zudio contrasse merchado cum Zorzi» Malipiero, abita a Barletta, ha per socio Giacomo da Barletta, ha comprato da Malipiero panni bresciani da pagare in frumento; però, quando Malipiero portò in Puglia i panni, Benevegnudo «non ave da darne la roba, el qual Benevegnudo da possa se partì del paexe et io el trovai a Leze e filo retegnir e perché 'l se lamentava che l'avea constreto, io fui contento de meterme in zudexi arbitrali e metessemose in un zudio che piaxe a lui».

Giudici di petizion. Sentenze a giustizia, reg. 41, f. 55r-v.

21. Venezia, 9 gennaio 1427 (1426mv)

Lite tra ser Andrea Corbelli e ser Marco Gandolfo: «digo che per Ganxolo zudio da Leze fo cargado el navilio» di Gandolfo «de vin in Leze e a lui dado la letera che vigniva a mi, perché dal dicto Ganxolo debo aver ducati 300 d'oro, como appar per publico instrumento; e zonto fo il dicto Marco a Veniexia, lui procurava che'l dicto vin fusse stimado e che io fesse tal pizaria del nollo». La sentenza gli impone di vendere il vino entro 20 giorni per pagare Andrea.

Giudici di petizion, Sentenze a giustizia, reg. 41, f. 53r-54r.

22. Pesaro, 1430

«Ego Moyses f. Habrami iudeus», ab. Lecce, quietanzo voi Michele Galliner Catelano, ab. Trani, per tutte le merci e i beni che mi avete consegnato durante gli otto giorni della fiera di Pesaro, testimoni Ruggero Bettoni de Trani e Giovanni sensale.

Canc. Inf. Miscellanea notai diversi, b. 11, fasc. 152, reg. perg.

23. Venezia, 8-22 marzo 1430

A seguito di rassicurazioni della regina Giovanna II, viene raggiunto l'accordo tra Venezia (che il 17 settembre 1428 vi aveva proibito ogni commercio) e il comune di Trani. Contempla, tra l'altro, che vengano pagate 13 onze di carlini e 28 ducati al medico Andrea Benedetto e sia annullata la quie-

tanza a favore di «Ribisach» (Rab Isach), Vidal, Giuseppe e Santo; e che Contarini riceva 40 ducati per un barile d'arsenico venduto al sudetto Giuseppe. Rogato in Palazzo ducale, per atto dei notai Davide de' Tedaldini di Venezia e Gregorio de Caputo di Trani.

R. Predelli, a cura di, *Libri Commemorativi, Regesti*, vol. IV, nn. 131-132, pp. 160-161; ved. *infra* n° 26.

24. Venezia, 24 ottobre 1430

All'ufficio dei sopraconsoli, il nobile vir d. Francesco Querini f. Giovanni di san Polo «ut exactor deputatus» dalla Quarantia a esigere tutti i debiti del prudente e discreto viro ser Leonardo Condulmer fq. Angelo di santa Fosca, dà procura sostitutiva a provvido viro ser Gabriele Beli, per esigere da «Struco iudeo Sacerdote», ab. Lecce, quanto deve a Leonardo, e fino al massimo di 210 ducati, «occasione mercium sibi venditarum et aliorum iurium». La procura è valida per sei mesi da quando sarà arrivato a Lecce.

Canc. Inf. Notai, b. 214, notaio Odorico Tabarino, reg. sfasciolato 1429mv-1438, f. 29v.

25. Venezia, 27 gennaio 1431 (1430mv)

Alcune delle questioni trattate con due inviati della regina di Napoli Maria d'Enghien e di suo figlio Giovannantonio del Balzo Orsini principe di Taranto, per rispondere ai molti sudditi veneziani, che da tempo hanno presentato reclamo per danni.

Il nostro ser Francesco Pampano sostiene che il fu «Abramo Gentili iudeo olim» ab. Lecce, gli doveva 336 oncie 5 tari 8 grani, e che «quidam eius frater iudeus» ha tuttora in mano «instrumenta seu cartas» contro molti debitori, mercanti che hanno ricevuto merci «et rebus» di Pampano e del di lui f. Pietro, di cui Abramo era procuratore e agente; si ordina di consegnare a Francesco o Pietro Pampano strumenti e carte, affinché possa adire la giustizia per recuperare i suoi crediti.

Sulla richiesta di Pietro Vignali, ci pare onesto che per 27 lire di grossi dovutigli da Leone Cubar iudeo e da Ganzulo iudeo, la regina e il principe facciano giustizia sommaria contro loro e i loro beni, e qualora non se ne trovino, debbano far restituire «libere et integraliter» «omnes domos et possessiones ipsorum debitorum» già vendute e Pietro, a sua volta, debba rendere 40 oncie già incassate dalla vendita di dette case; qualora la regina e il principe non vogliano far restituire queste case, debbano versargli 17 oncie, ossia la metà di quanto resta creditore.

Sui 60 ducati ancora dovuti da Abramuccio Belinfante iudeo, se risulterà che la regina «promisisse pro eo», come Pietro Vignali sostiene di poter pro-

vare, allora sarà la regina a pagare; altrimenti faccia fare giustizia sommaria, come previsto dai «pacti».

Nel caso di Andrea Mocenigo, creditore di un «iudeo», è giusto paghi il suo fideiussore.

Sulla richiesta di ser Vielmo Quirini di 6 oncie 22 tarì di capitale che il fu suo padre Andrea aveva verso Stella rq. Moise Bello, ab. Lecce, per vendita di panni, credito garantito sopra una «domus» della fu Stella che la regina aveva fatto vendere, gli sia pagato il dovuto.

Tutto quanto sopra è stato concluso dai Savi di consiglio (Leonardo Mocenigo e Fantin Michiel, procuratori di san Marco, e Santo Venier cavaliere) e ratificato dal Senato, a condizione che entro tre mesi la regina lo approvi, altrimenti si procederà con le rappresaglie; «parte» votata all'unanimità, salvo 12 contrari e 16 astenuti.

Senato. Miste, reg. 58, ff. 32v-34r, f. 33r-v.

26. Venezia, 1433-1436

Serie di tre testamenti del medico Andrea Benedetto, neofita, di Trani.²

26.1. Venezia, 12 marzo 1433

«Io maistro Andrea Benedeto fisico de la contrada de san Cassan»: commissari «li nobeli homeni» ms. Marco Morosini fq. Zorzi, ms. Cristoforo Moro, ms. Angelo da Mulla fq. Antonio, ser Anzolo Ursini fq. Tomaso da Trani, ser Ambrogo Boto speciale «tuti mie compari carissimi, et Maria mia moier, che per loro, hover per la mazor parte loro, se possa adimplere mandare ad executione tuto quello qui soto ordenerò, intendando che in la mazor parte de li diti mei commessarii sempre sia et concore la dita Maria mia moier et comesaria, habitando ella in Venexia, et non habitando in Venexia, non se intenda esser mia comessaria se ella non intendesse tornare et stanciare a Venexia.

Primo voio el mio corpo sia sepellido fuor de la glexia de ms. Sancto Andrea da zirada, dove fo messo Salvador mio fio, et voio et ordeno che mi sia fata una capsa de tolle de larexe grosse tre deda chadauna de le dite tolle et in quella sia messo el mio corpo he sepellido, et, se serà possibile, voio se tolle l'osse del dito mio fio et messe in questa capsa de larexe con el dito mio corpo.

Item per devocion et reverencia ho portado a ms. Sancto Andrea et a quelle venerabel done de quel luogo, lasso a quelle duc. 20 d'oro, [aggiunto a margine: declarando se non morise a Venexia non debia haver le dite done del dito laso duc. vinti se non ducati 2] per anima mia, et aziò le sia tegnude pregar Dio per l'anima mia.

² Leggermente adattati e riassunti, pur conservandone tutto lo spirito; nel secondo e terzo sono riportate solamente le varianti.

Item voio et ordeno che a la mia sepultura sia solamente el capitolo de la glexia de la contrada dove io morirò, morendo io in Venexia, et a quello capitolo sia dato secondo usanza, in descretion deli dicti mie comessarii, et voio sia a la dita mia sepultura dopleri 4 de libre 4 l'uno.

Item lasso per decima duc. 4.

Item lasso a dona Biancha mia mare li sia dato uno panno negro che sia per l'amontar de duc. 10 d'oro, se la se trova viver a la mia morte.

Item lasso ad Ambroxio Boto mio compare duc. 5 d'oro, se lui se trova viver al dì de la mia morte e vorà amenistrar questa mia commessaria con li altri mie comessarii, chome he dito.

Item lasso a la dita Maria mia moier tuta la sua inpromessa, la qual fo in tuto duc. 200 d'oro over circha, secondo apar par carta de man de Meoto de Trano notaro.

Item lasso a la dita mia moier et comessaria tuti li suo panni de lana e de lin che se trova aver, et che sia per usso de la sua persona.

Item lasso a la dita le zoie, anelli, zenture et par nostri se trova in cassa, che sia stade et sia per suo usso della sua persona.

Item voio et ordeno che sia dati a la dita Maria mia moier et comessaria, et habia tante de lo arnixo de chassa et massarie, quanto racionevolmente le sia sufficiente per soe uso et per uso d'una suo servente ho fameio l'avesse, e de questo lasso in discrecion de li mie commessarii, a la quale mia moier voio li sia dato le cosse tute, et lasso infra spacio de mexi tre proximi dapoi la mia morte.

El residuo veramente de tuti li mie beni, chome he argenti, panni, arnixe, debitori, libri, danari et ogni altra cossa de che condicion si sia et possa dir, et ogni mobile et stabelle chaduco disordenado et per non scripto presente et futuro, che per ogni via et modo me aspecta ho aspectar me potesse, voio et ordeno sia vendudo nel più presto tempo per li mie commessarii ho per la mazor parte de loro, chome ho dito di sopra, et del trato de quelli et con quelli dinari se atrovasse in casse over se scodesse de debitori, voio ne sia compradi inprestidi et quelli scuti a la Camera de inprestidi del comun de Venexia a questa mia comessaria, et non se posse inovar per algun modo et tempo de lì, secondo chome ordino qui de soto.

Voio et ordeno che'l pro de quelli inprestidi sia et posse scuoder et debia aver la dita Maria mia moier et comessaria in vita sua, se vuole stare et habitare firmamente in Venexia, et del dito pro ne fazi chome li parerà, et si la non volesse stare ethabitare firmamente a Venexia, non voio habia altro che quello i lasso de sopra, zoè la so inpromessa, panni, zoie et arnixe, chome de sopra ho dito, tamen voio, per uno anno ho per do, possi insir de Venexia per algune suo facende, et habia el pro tornando, si del tempo hè fosse sta fuora chome per la vegnia in Venexia.

Et se da po la morte de la dita Maria, hover da po el suo partir de Venexia, non intendando più de tornar per stancia in Venexia, chome hè dito fra spacio de uno anno, in cadaun de questi do casi, algun de do mie fradelli zudei fosse vegnudo over vegnisse a la nostra fe' christiana, voio et ordeno che quel che se converti deli diti mie fradelli alui dar se habia de pro de tuti li diti mie imprestidi, lui et suo heredi, inperpetuo et si tuti do fosse vegnudi over vegnisse a la dita nostra fe' christiana, infra el dito termene de uno anno, voio lor habia el pro de tuti li diti mie imprestidi, per mità et suo heredi equalmente inperpetuo, et de quelli far ogni suo voluntà, et se manchando i diti fradelli et suo heredi, over se nisun de diti fradelli infra el dito termene non fosse converti a la dita nostra fe', in quelle fiade voio et ordeno che i diti imprestidi et pro se atrovasse de quelli siano venduti el più presto se pote, et per quello che occorerà, et del trato de quelli sia fato tre parte et dispensade per anima mia in questo modo: che una de le dite tre parte sia dada et dispensada in donzelle da maridar povere che sia venetiane, dando per chadauna duc. 10, et un'altra parte sia destribuida in recuperar poveri presoneri che sian in man de infideli over venduti per schiavi int° i diti infideli, dando per chadauni duc. 10, intendando che li diti presoneri venduti per schiavi siano venetiani, et l'altra terza parte de le dite tre parte voio et ordeno siano dadi ai poveri charzoni che imparà gramaticha et che siano veneciani, dando per chadauno duc. 4 et tute queste distribution lasso in arbitrio et consienza de li diti mie comessarii.

Item lasso al nodaro de questo mio testamento duc. 3 d'oro».

A tergo, nota del notaio: ha ricevuto questo testamento dal testatore che ha dichiarato di non voler dare nulla «al loco Nazaret»; interrogato se ha «postumi» risponde che «uxor sue non esse in esse quod possit parere filium propter etate eius», testimoni prete Antonio da Teramo di santi Apostoli e Bartolomeo de Camuciis notaio.

Not. Testamenti, b. 415, notaio Giovanni Buosi, ced. cart.

26.2. Venezia, Rialto, 23 febbraio 1436 (1435 mv)

«Io maistro Andrea Benedeto, fixicho de la contra de san Moixé», sano di corpo e intelletto, ho chiesto al notaio di redigere il testamento «in vulgare sermone»: commissari i nobel homeni ms. Marco Morosini fq. Zorzi, Cristoforo Moro e ser Angelo Orsini fq. Tomaso da Trani, tutti «mei compadri charisimi», ser Alvise Bon spicier di contrada san Bartolomeo, ser Francesco Nicoloxi di san Giovanni Grisostomo e mia moglie Maria, che non lo potrà più essere qualora abiti fuori Venezia e non intendesse tornare a stare entro due anni a Venezia dopo esserne partita, ma quando stia a Venezia debba fare parte delle decisioni che prenderanno a maggioranza i miei esecutori.

Lascio a mia moglie Maria tutta la sua repromissa di duc. 200 «hover circha secondo apar per una carta» del notaio Nicolò da Trani, oltre a «tuti li suo pani de lana e de lin che se truova haver e che sia per uxo de sua persona [...] tute le zoie aneli zenture et paternostri se truova haver in caxa che sia stade et sia per uxo de la sua persona e più una de le mie taze d'arzeno da ber quello li è voia e do pironi e do choflier d'arzeno li più beli se troverà [...] et habia anchor tante de le arnixe e massarie de caxa quanto raxonevelmente li sia sufficiente per suo uxo e per uxo d'una suo servente ho fameio havesse e questo lasso» a discrezione dei miei esecutori e voglio che il tutto le sia dato entro tre mesi dalla mia morte, se possibile.

«Voio et ordeno che tute mie libri se debia vender» entro tre anni dalla mia morte «per quelli priexii che se troverà scritto suxo i diti mie libri» e qualora entro tre anni non si potessero vendere «voio el sia dato la mitade de quelli al monestier de san Zanepolo [...] e sia messi in la lor libreria e l'altra mitade al monestier de San Stefano [...] e sia messi in la lor libreria, intendando che de la mia Biblia sia levadi li arzenti sono suxo et in la meza parte de li libri tocherà al monestier di San Zanepolo el sia dà la dita Biblia»; qualora i libri, o parte di essi, siano venduti entro i tre anni, il ricavato vada nel «mio residuo».

«El residuo veramente de tuti i mie beni come è arzenti pani arnixe debitori denari et ogni altro cossa de che condizion se sia et possa dir et ogni mobile e stabelle chaducho dexordenado et per non scripto presente et futuro che per ogni via e muodo me aspeta ho aspetar me podesse voio et ordino sia venduto al più presto» e col denaro si trovasse in cassa o si riscuotesse dai debitori, voglio siano comprati imprestedi e scritti alla Camera degli imprestiti e non si possano muovere se non come dirò: ossia che il prode sia dato a mia moglie per tutta la sua vita e ne faccia quello che vuole, se starà «fermamente» a Venezia, e qualora si allontani per due anni «per algune so fazende», altrimenti abbia solo quanto elencato sopra.

Volendo mia moglie andare ad abitare «in Chatalogna da suo fradelo over suo parenti per habitar là voio li sia dato quela schiava me troverò haver in caxa hover una altra li sia compra» al prezzo di duc. 50 oltre a duc. 20 dei miei beni «per spexe», e se dopo la partenza di mia moglie con intenzione di non tornarvi oppure dopo la sua morte, se «algun de do mie fratelli zudei fosse vegnu over vegnisse a la nostra fe' christiana voio et ordino che quel serà converti de diti mie fratelli a la dita fe habia el pro de tuti li diti tuti mie imprestedi lui et suo heredi imprepetuo et se tuti do fosse vegnuti over vegnisse a la dita nostra fe christiana infra el dito termene de uno anno over do» abbiano coi loro eredi il pro metà a testa e in caso che entro detto termine nessuno dei due si fosse convertito e, qualora si convertisse «Struga moier al presente de Joxep Rabixach fiastra mea e figlia» di mia moglie Maria, dopo i

due anni in cui possono convertirsi i miei due fratelli, abbia il pro di detti imprestidi «in vita sua habitando in Venexia» e dopo la sua morte, non facendosi altri cristiani, sia venduto il pro con gli imprestedi al più presto e al prezzo che correrà e del «trato» si faciano tre parti, di cui una dispensata per donzelle da maritare povere che sia venexiane, dando a ciascuna duc. 10, un terzo sia dato per ricomprare poveri prigionieri «che sia in man de infedeli ho venduti per schiavi intro li diti infedeli [...] intendendo che siano venexiani», a ciascuno duc. 10 e un terzo sia dato a «poveri garzoni che imparà gramaticha e che sia venexiani» dando a ciascuno duc. 4, il tutto lascio ad arbitrio dei miei esecutori.

Qualora mia moglie si rimaridasse non sia più mia commissaria, ma abbia i sudetti legati, «volo et ordino e sì cometo a la dita Maria moier e commessaria mia che da può la mia morte la non debia parlar ni conversar ni contratar alguna cossa per algun muodo con Ioxep so zenero excepto che in prexentia de do mie commessarii ni possali ni li faza alguna gratia dei dinari el dito Joxep me die dar e questo damente el dito Ioxep starà zudio e contrafazando la dita Maria mia moier a questa mia voluntade sia privada de toto quello li lasso per questo mio testamento e più si el fosse alguna persona che acuxasse over denunciasse con veritade la dita mia moier contrafar ho haver contrafato a questa mia voluntade e commandamento e trovandosse esser el vero voio che tal persona che cussi acuxerà over denunçerà la dita mia moier habia di mie beni» duc. 25.

Lascio al notaio per sua fadiga duc. 4.

Richiesto dal notaio se si attendeva figli postumi o volesse fare lasciti al Lazareto, risponde «pro nunc nolebam aliud ordinare», testimoni ser Francesco Gibellino notaio, Marco Pelegrino varotario, Nicola di Michele da Zara drapiere di san Silvestro.

Not. Testamenti, b. 558/a, notaio Antonio Gambaro, ced. cart. 23.

26.3. Venezia, 9 luglio 1436

«Magister Andreas Benedicto phisicus» di san Moisé, malato, voglio che a disporre siano sempre la maggioranza dei miei esecutori inclusa mia moglie, che deve essere aiutata.

Item «per reverentia de misser Sancto Andrea e de quelle venerabile done de quel luogo» lascio loro 20 ducati per pregare per l'anima mia oltre al prezzo di 5 panni quarantini che avevo dato «in recomandisia a Vidal et Sancto fradeli fioli de Rabisac hebrei»; e qualora non mi sia «fatta rason in Trane», li pagherà «l'Università de Trane [...] constando al consolo nostro in Trane i dicti hebrei fradeli havesse habudi da mi» i sudetti panni (di cui a lite nel 1428 dinnanzi agli avogadori e giudici dell'esaminador); inoltre alle sudette

suore spetta anche il resto del debito di duc. 150 «debo haver da Josep de Rabisac» (le carte sono a Trani in mano del console).

Alla mia morte, la mia erede e moglie Maria «intendendo al più presto se porà cum galie over galia o nave anderà per la via de Chatalognia cum so onor vada da so fradelo over parenti e i mie libri et veste da mio portar li porte cum sî et fazande secondo la so volluntà azò che i no vegna in man di zudei de qua.

Voio insuper nel tempo la starà qui in Veniesia per neun muodo ni maniera no debia parlar ni possa praticar cum Josep de Rabisac suo zenero ni darli ni farli dar alguna cosa stando lui zudio, ma sel se convertisse a la nostra fede cristiana et la so moier sum contento la faza chomo i par e plaze».

Qualora Maria contrafacesse in alcun modo a quanto sopra disposto, abbia solo la sua impromessa di circa duc. 200, come risulta dal rogito di Nicolò notaio di Trani.

Qualora muoia a Venezia disponga della sua impromessa come preferisce, e il resto sia messo alla Camera degli imprestiti e se ne possa disporre soltanto così: «zoè che se perfina 2 anni algun de 2 mie fradeli zudei fosse vengnudi over vegnisse a la nostra fe cristiana quello habia il pro di dicti tuti mie imprestiti lui e suo heriedi et prohiedi in perpetuum e se tuti 2 che Dio el voia vegnisse a la fe over fosse convertidi et baptizadi infra el dicto termene dei 2 anni» abbiano coi loro eredi metà a testa «et in casu che li no se convertisse over fosse baptizadi nel dicto termene di do anni e la fia de la dicta mia moier clamada Struga moier del dicto Josep de Rabisac fosse convertida a la fe nostra cristiana ela habia ogni anno el pro di dicti impestedi in vita soa convertandosse infra el termene de 3 anni da puo la morte de so mare, et in casu che algun di dicti non se convertisse chomo digo questi tuti tal imprestiti sia vendudi per quello occorerà al plu presto se porà e del trato de quelli voio» sia dispensato per dote di povere donzelle «che sia fie de bone persone venetiane» per duc. 10 l'una, e per recuperare poveri prigionieri «che fosse in man de infedeli over vendudi per sclavi entro i dicti infedel» dando duc. 10 a testa purché «siano venetiani», legato di duc. 2 all'ospedale di santa Maria di Nazaret.

«Niente altro voio ordenar al presente salvo perché mia intention è chomo ho dicto che tuti i mie libri non sian in man di zudei de qua per algun muodo; voio et ordeno che se caso fosse che la suprascritta mia moier et commessaria morisse qua in Veniexia avanti che la andasse in Chatelogna da so fradelo chomo è dicto voio che tuti i miei libri dicti sia messi in una capsia e mandadi a mio chugnado ser Zuan de Petrobbas merchadante et habitador in Tortosa over dai suo heredi e se i no se trovasse sia dadi a un luogo de quelli de la Certosa, i qual faza de sî como i plaxe», testimoni Bono de Blanchis aromatario e Matteo Natalis varotario, entrambi di san Moisé.

Not. Testamenti, b. 356, notaio Bartolomeo Basso, reg. perg., n. 119, ff. 58v-59v.

27. Venezia, 16 luglio 1436

Obbligo contratto da «Mair hebreus fq. Mathei» di Lecce verso ser Pasqualino di Ragusa fq. Bagolino per un mutuo di 10 ducati: Pasqualino si è impegnato a portare detto «Mairum iudeum» a Ragusa, pagando 4 ducati di nolo, e restituirgliene altri 10; qualora invece Maier voglia essere portato a San Cataldo, pagherà a Pasqualino, entro due giorni dall'arrivo in quel luogo, non contando il giorno dell'arrivo, 23 ducati «in totum inter dictos denarios acceptos et denarios sui nauli».

Canc. Inf. Notai, b. 214, notaio Odorico Tabarino, reg. sfasciolato 1429mv-1438, ff. 302v-303r.

28. Venezia, 15 marzo 1441

Nobile vir ser Tomaso Gradenigo, procuratore di «Strucho iudeo de Litorio» per rogito di notaio leccese, muove lite a nobile vir ser Giorgio Malipiero, per una vendita di grano, che doveva essere portato a Venezia.

Giudici di petizion. Sentenze a giustizia, reg. 83, ff. 74v-75v (sbiadito).

29. Venezia, 10 ottobre 1441

Moses Saporta «de Otranto hebreus fq. Astruchi, nunc existens Venetiis» dichiara di aver ricevuto da Stefano fq. Antonio Sanano di Brindisi 31 ducati «puro ac mero amore mutuante», alla presenza dei testimoni Gabriele Bello sensale a Rialto e Benedetto Valentino di san Marcuola, e promette di renderli entro novembre a Stefano o a suoi delegati a Lecce o a Otranto o qualsiasi altro luogo distante da Otranto meno di 30 miglia, in ragione di 11 carlini 4 grani per ducato, «sicut est valor dehinc».

Canc. Inf. Notai, b. 149, notaio Vittore Pomino, reg. cart. 1439-1442.

30. Venezia, 2 marzo 1481

Tra i contratti per merci firmati ad Alessandria, figurano «la partida de Ain zudio de Bixeja» consegnata a ser Bonaventura de Marzi di Verona attivo in Puglia, e quella di «Muse zudio».

Giudici di petizion. Sentenze a giustizia, reg. 173, ff. 41v-46v.

31. Venezia, 29 maggio 1484

Bernabò della Marra offre la signoria sulla terra e rocca di Barletta a Venezia.

«Consulente Collegio», «non est spernenda hec tam prompta et larga oblatio quam sp.lis d. Bernabos de la Mara nobilis primarius Barlete, ob devo-

tionem et fidem quas habere videtur dominio nostro, nomine suo et consanguineorum principalium illius loci fecit fieri» ai Capi del Consiglio di Dieci, tramite strenuo Jacob de la Marra di consegnare quella «arce» et terra in nostra potestà, come risulta da scrittura ora letta, «ut videtur omnis facilitatis et alienos ad omni periculo et impensa domini nostri, tantoque amplius attendendum quo ex huiusmodi felici futuro successo huius cepti in hac altera parte sit nimirum resultatura magna confusio et distractio rebus et statui regis et ducis Calabriae inimicissimorum nostrorum, ea propter vadit pars quod, in nomine Spiritus Sancti et in bona gratia auctoritate huius Consilii attendatur et acceptari debeat huiusmodi partitum exequendum, quando et per illos modos» che parranno al Consiglio di Dieci; così devono rispondere i Capi (Francesco Contarini e Marco Bollani) a Jacob, 10 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.

CX. Miste, reg. 22, f. 63r, ved. *infra*, n° 32.

32. Venezia, 5 giugno 1484

«Consulente Collegio», i Capi di Dieci, sulla base della «parte» del 29 maggio 1484, decidono di convocare Jacob per ringraziarlo di questa offerta «magnanima ... et liberalis» di Bernabò e i suoi, «adiuncto etiam hoc laudabili eorum respectu, subtrahendi sese per hunc modum, sicuti omnibus modis debent velle, ab regia servitute et tyranide», e comunicargli che da subito lo accogliamo con paterno affetto in carissimi e devotissimi figli «una cum loco ipso Barlete et incolis eiusdem nobis fidelibus»; si trasferisca a Adria e si faccia riconoscere dai locali rettori veneziani; tutto, naturalmente, deve svolgersi nel massimo segreto. Nel frattempo si allestisca una galea per andarlo ad accogliere e una per «muniendo castello quam pro consequenti custodia terre Barlete».

CX. Miste, reg. 22, f. 67r-v, ved. *supra*, n° 31.

Seguono in calce «le gratie dimanda humelmente el signor Bernabò alla ill.^{ma} sig.^{ia} de Venetia»: esser mantenuto con la sua famiglia, «suo parenti, amici et partesani»; «etiam pregemo vostra Serenità ne doni X case de christiani novelli, overo quelle serano, perché questi sono stati nostri inimici et nui, et per loro, alias semo stati confinati, però pregamo vostra sig.^{ia} i dicti siano taiati a pezi et cazati de quella terra; et io Giacomo de la Mara prego vostra sig.^{ia} ve piaqui darmi condition de cavali CC, perché non so fare altro mestier, et ad hora son capo de squadra del re; circa la persona mia, del valor de quella in tal exercitio porete esser informati» dal luogotenente generale dell'esercito veneziano Roberto di Sanseverino; e, infine, che mi «sia dato l'officio delo notariato de quel luogo, che se sole affictar ducati cento a

l'anno, sì che io in quello metter possi chi a mi parerà, che sia de piaquimento de questo ill.^{mo} dominio».

CX. Miste, reg. 22, ff. 67v-68r.

33. Venezia, 28 giugno 1493

Lettera al capitano nostro del Golfo Niccolò da Pesaro: abbiamo appreso, da lettere del reggimento di Corfù del 12 giugno «cum grande molestie et displicentia de l'animo nostro [...] l'imprudente et temerario insulto facto per Francesco de Bertolazi, sopracomito de la galia nostra zaratina, ad uno grippo de Puglia che, cum zudei oltra cinquanta licentiati de Spagna, andavano a la Vallona, havendo quelli prexi et malmenati, tolendoli le persone, haver et robe soe, senza alcun respecto, portandosse più presto da corsaro che da sopracomito nostro, chome per li exempli de le incluse lettere, quale a vostra mazor instruction vi mandemo, particulariter tuto intenderete, per il che volemo et cum el Senato nostro ve commandemo, che, subito recepute le presente, faziate efficacissimo commandamento al predicto sopracomito et cussì in effecto providerete che tute femene, danari et qualunque altre robe per lui tolte a dicti zudei, oltre le zà depositate in man del rezimento nostro de Corphù, omnino et infallanter restituir ve debi, da esser per vui mandate per inventario al rezimento nostro predicto, azò per quello tute esse robe, sì le depositade per avanti, come queste, possino esser restituite a dicti zudei dannificati, et non ad altri, né altramente, per algun modo, operando per modo che al tuto questa nostra deliberation habia debita et votiva execution, chome se confidemo a la virtù vostra, dechiarando ad esso sopracomito che, quando altramente seguisse, che non lo potemo creder, li dimostrassimo quanto a nui molesta et displicente fusse la inobedientia soa, et provedasemo per modo che'l resteria pentito; et del successo per vostre lettere ne darete noticia. Et mittatur exemplum presentium literarum regimini nostro Corphoy, cum ordine ut executioni mittat quantum ad se attinet, contenta in ipsa deliberatione nostra». «Facte fuerunt litere ipso die».

Senato. Mare, reg. 14, f. 16r-v.³

34. Napoli, post 22 febbraio 1495

A Napoli il re «fece uno editto non fusse dato impazzo a zudei, tamen poi comportò ogni danno li fo fatto».

In Puglia, Trani e Lecce «messeno a sacco li zudei, et li dette alcuni tormenti a ciò confessasseni dove era il suo haver».

³ Bertolazi si comporta in maniera analoga, «furiosa, imprudente e temerariamente», sequestrando spezie, zuccheri ed altre simili merci, caricate da «un moro» su una nave diretta a Costantinopoli (*ibid.*, f. 37r-v, 12 luglio 1494).

Marin Sanudo, *La spedizione di Carlo VIII in Italia, raccontata da M. S.*, e pubblicata per cura di Rinaldo Fulin, *Archivio veneto* 3 (1873), pp. 241, 247.

35. Venezia, 16 febbraio 1495 (1494mv)

Lettera al conte di Lesina: per vostre dell'8 febbraio abbiamo inteso «el zonzer li de molte fameglie de pugliesi, fra i qual etiam ne erano, de marani⁴ et iudei, circa fameglie 40 et ogni zorno ne zonzeano de le altre; sopra la qual cosa rechiedete ve dechiaremo la intention nostra, presertim havendo i predicti fra le altre cosse condotto cum si panni forestieri, che per le leze et ordeni nostri non posseno esser portati ne le terre et luogi nostri, unde laudando la prudentia vostra, cum el nostro Conseio de pregadi respondendo, ve dicemo et comandemo che tutte le fameglie de pugliesi et altri regnicoli christiani che capiterano de li, per algun modo debiate amorevolmente receverli et accomodarli, cum ogni demonstration de carità et affecto, permettendo che star possino in questo nostro loco ad ogni loro beneplacito, liberamente et senza algun impedimento, cum tute robe, beni, facultà et mercantie sue adiutendo però del devedo di panni, azò i non li vendano, contra la forma de le leze nostre, ma de essi far possano quelle altre provisione li apparerano per suo benefitio et commodo. A tuti veramente li marani et iudei farete intender che nostra mente non è possino star in alcun di luogi nostri et però li assignarete termine conveniente et habile a poter partirse et andar fuora del nostro dominio, dove li parerà, non li inferendo però alguna molestia overo impazo né a loro né a chadauna de le robe soe, ma dandoli commodità per el partir suo, et el medesimo observarete in quelli zonzessero in futurum de li, a li quali non negarete zà el descender, ma li assignarete termene ut supra de poterse transferir in luochi alieni, et però veramente de ogni successo in tal cossa ne darete noticia.

Similes scribantur ad rectores nostros a parte maris ubi oportuerit, mutatis mutandis».

Tre savi di Consiglio e tre di Terraferma avevano fatto una proposta differente: «Volunt quod materia hec pronunc differatur et scribatur interim ipsi comiti Lesine ut informet dominium nostrum distincte et particulim de illis omnibus et singulis qui venerunt ibi ad habitandum, declarato specificè conditiones et nomina cuiuslibet, ut mature deliberari possit».

Senato. Mare, reg. 14, f. 55v.

⁴ Questa testimonianza precede la tradizionale prima menzione del termine «marrano» attribuita al bando del 13 novembre 1497 (su cui cf. *infra*, n° 41); ved. in F. Ruspio, *La nazione portoghese: ebrei ponentini e nuovi cristiani a Venezia*, Zamorani, Torino 2007, 17, bibliografia e annotazioni.

36. Napoli, 28 gennaio 1496

Per lettere da Napoli: il re «savio» tenta di tenere buoni i «zentilhuomini», che si lamentano del popolo; «se dice etiam che molto se dubita de li iudei e maran che non sian scazati, perché li populi non li volle in la terra per niente».

Marin Sanudo, *I Diarii*, t. I, col. 32.

37. Candia, 20 giugno 1496

«Moise del Medico fq. Lia medici phisici» espone che, mentre era come-stabile della giudecca l'anno scorso, a richiesta di «quorundam iudeorum ipsius iudaice», s'impegnò ad anticipare, con la debita fideiussione, il denaro per far scarcerare «quidam iudei pauperes, qui huc venerant ex Apulea, cum scheratio de cha Bragadeno, fuerunt in carceribus intrusi pro nabulis, qui dare debebant, quos eos liberari fecit ex dictis carceribus»; chiede ai camerarii Tisbi Coluta/Coliva e Auracha Ghali di esaminare i conti di quanto ha già pagato e quanto deve ancora, fare una «recoltam per iudaicam» e sommare questa cifra al suo credito nei confronti della giudecca.

Duca di Candia, b. 32 bis, Memoriali, quat. 109, f. 446v.

38. Venezia, circa 18 agosto 1496

Sono giunti in questi giorni a Venezia quattro oratori (due per i gentiluomini e due per il popolo) dell'università di Trani, per chiedere molti capitoli «tra li altri che fosseno discaziati li marani etc.»; gli fu risposto dai savi di Consiglio che non potevano esaudirli perché avevano Trani «in pegno» e furono licenziati.

Sanudo, *I Diarii*, t. I, col. 276.

39. post 7 maggio 1497

«Ancora vene oratori di Monopoli et Pulignano. Dimandavano immunità, oltre quello li era sta promesso, et che la signoria li facesse che non pagaseno l'horo creditori zudei e marani fino ad anni 6. La qual cossa era molto ingiusta a rechieder a un iusto dominio».

Sanudo, *I Diarii*, t. I, col. 626.

40. Venezia, 2 giugno 1497

Ottavo e nono capitolo chiesti dagli oratori dell'Università di Monopoli: «octavo supplicarete la prefata ill.^{ma} s.^{ria} che essendo in quella città alcuni marani, che hano a reschuotere molti debiti da diversi cittadini de dicta città vostra, i quali debiti sono tuti de usure et guadagni illiciti più che usura, se degni prefata ill.^{ma} v.^{ra} sig.^{ria} concedere a dicti cittadini a pagare dicti debiti dilatione de anni diece, attento la ruina et extrema povertà è in quella citade, et

oltra quello, farci osservare uno instrumento facto per dicti marani et altre scripture facte per alcuni deputati tra essa Università e suoi cittadini et essi marrani, nonostante ogn'altra provisione per loro fosse impetrata seu da impetrarsi, et non obstante qualunque altra obligatione, renunciacione, pena et iuramento facto per li debitori predicti, o terminatione facta per la corte, aziò che in questo decennio se possino dicti cittadini relevare da la sua ruina et danni occorsi. Respondeatur, quod sumus contenti concedere ipsi Universitati dilationem annorum quinque ad solvendum suprascripta debita, intelligendo etiam illa debita que per gubernatorem nostrum iam adaptata fuerunt, que subiaceant dilationi suprascripte computato tempore per ipsum gubernatorem nostrum concessio».

«Ad nonum, supplicarete la prefata ill.^{ma} s.^{ria} che, essendo in dicta citade certi hebrei che prestavano ad usura cum li pegni, e nel tempo che se diceva che veniva el re de Franza nel Reame, dubitando loro ne forte fusseno sache-giati, chome già furono in altre cità del Regno, de loro beneplacito, dettero dicti pegni a li patroni, con promissione che dicti patroni a certi tempi pagassero i dicti danari a lor prestati, chome appare per publiche scripture, et perché intervenne che l'armata de v.^{ra} ill.^{ma} sig.^{ria} prese la terra per forza et messela a sacho, talché dicti pegni insieme con li altri beni se perdettero, et dicti hebrei domandano li denari prestati, però supplichamo se degni v.^{ra} ill.^{ma} sig.^{ria} che tali denari non se habino a pagar, considerando che, pagandosi, saria la secunda ruina de quella patria pagare li denari et haver persi li pegni, che, se fusseno stati ne le lor mani, anchora similmente sariano perduti. Respondeatur, quod sumus contenti concedere predictae Universitati quod non possint cogi ad solutionem usure, sed capitalis tamen, pro qua solutione concedimus tempus annorum sex ab hoc die infra pro rata dicti temporis».

Senato. Mar, reg. 14, ff. 124r e 124v, rispettivamente.

41. Venezia, 13 novembre 1497

In Senato «fo preso parte che tutti li marani spagnoli che erano in questa terra, in termene de mexi do dovesseno partirsi et andar ad habitar altrove e fuor di le terre di la sig.^{ria} n.^{ra}. Li quali erano Zuam Zanzas, Rafel Besalu, Joan Beltrame etc., huomini molto ricchi. Questo nostri feno perché questi marani, per vadagnar, tramava con il vicerè di Sicilia che non fusse avertò le trate di formenti, et loro volevano impetrar dal Re la trata, e, cussì habuda, far vendeda de formenti poi a la Signoria, la qual cossa, non essendo di tollerar, sono banditi, come ho scripto di sopra. Tamen gratia Dei, el formento veniva a bon merchato per zornata, et per le provision si faceva non sarà carestia questo anno, imo, di zorno in zorno le farine callava. Et cussì fo etiam preso che non potesseno star in lochi et terre nostre, et né la Puglia né le quattro terre teni-

va la Signoria. Ne erano molti li quali conveneno partirse subito, et questo fo di gran contento a quelli populi; ma a quelli sono in questa terra, da poi li fo dato termine mexi 6 a conzar li fatti lhorò a partirsi, e poco da poi, le trate di formenti di Sicilia fono aperte, ma con un certo dazio per staro più dil consueto, et le nave si cargavano et in questa terra veniva».

Sanudo, *I Diarii*, t. I, col. 819.

42. Venezia, 16 novembre 1498

Angello Levi iudeo de Monopoli, sotto processo per aver osato, contro la forma delle leggi e degli ordini del nostro Consiglio, «dare pecunias ad usuram» al cittadino nostro veneto «campsore» Aloisio de Nicheta «in non parva quantitate», è assente per malattia; per lui compare in giudizio Anselmo da Camposampiero iudeo. Gli avogadori, dopo aver deciso di applicargli la legge, vista la deposizione di Angelo e la supplica di Anselmo, lo condannano a pagare 80 ducati di multa.

AC. Raspe, reg. 3658/18, f. 201v.

43. Venezia, 21 novembre 1498

Supplemento all'incarico di indagine commissionato ai sindici «intra gul-fum» (Adriatico): essendo arrivata alle nostre orecchie la notizia che il nobile Alvise Loredan, ex governatore nostro di Monopoli, «habuisse quedam iocalia et alias res» [spazio al posto del nome dell'ebreo], vi incarichiamo di indagare a Monopoli «de omnibus et quibuscumque rebus ipsius hebrei perventis» in mano del governatore o di qualcuno della sua famiglia, facendo inventario, per procedere contro l'ebreo Moise.

Senato. Mar, reg. 14, f. 169r-v.

44. Monopoli, 27 gennaio 1499 - Venezia, 7 febbraio 1499

Per lettera dai nostri sindici «infra golfo», Bernardino Loredan e Nicola Dolfìn: il provveditore Tommaso Lion⁵ «ha fato retener 20 marani senza far proclame; dice aspeta lettere di la Signoria, non ha voluto essi syndici li examina, et lhorò li ha fato comandamento non procieda».

Dolfìn scrive da Monopoli «come havia ricevuto lettere da la Signoria zercha certi danari de' ebrei, abuti per sier Alvise Loredam olim governador; li manda l'inventario di le robe, danari, zoie et anelli», del valore di circa 600 ducati, di cui 75 di sua moglie: «lui unde era processo in sustancia».

Sanudo, *I Diarii*, t. II, coll. 509-510.

⁵ Era subentrato al Loredan (ved. *supra*, n° 43), che nell'autunno del 1499, sarà inviato, con la carica di capitano, a sbarrare la strada del Friuli all'incursione ottomana. Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 7, 1° ottobre 1499.

45. Venezia, 24 febbraio, 1° marzo 1499

L'oratore di Napoli Antonio Palmario è venuto in Collegio a comunicare che il provveditore Lion aveva fatto detenere «per maran» «uno di Piero» [dei Medici?]⁶ che era andato a Monopoli a comprare olio e prelevatogli 800 ducati che erano della regina vecchia di Napoli, Giovanna d'Aragona; e il doge ha ordinato a Lion di rilasciarlo. Di nuovo, è tornato in Collegio a lamentarsi delle estorsioni che faceva il nostro provveditore a Monopoli «a molti regnicoli, sotto specie di esser marani».

Sanudo, *I Diarii*, t. II, coll. 470, 487, rispettivamente.

46. Monopoli, 20 febbraio 1499 - Venezia, 14 agosto 1499

Serie di lettere di risposta di Tommaso Lion al governo veneziano:

20 febbraio, «Di la retention di marani, replichia: col episcopo et inquisitori fato il processo, tien mala vita, spera di far il muolo⁷ di soi danari, zoè di questi marani»;

21 e 25 marzo, comunica di aver eseguito gli ordini del vescovo e dell'inquisitore;

14 agosto 1500, nella relazione svolta a Venezia al suo rientro dalla carica, riferisce di considerare Monopoli una terra piuttosto infida, soprattutto i gentiluomini; in quanto al caso dei «marani fo solum 26 ducati, et obedi le lettere di la Signoria».

Sanudo, *I Diarii*, t. II, coll. 513, 590, 629-630, rispettivamente.

47. Curzola, 12 febbraio 1499 - Venezia, 5 marzo 1499

Il vescovo di Curzola, Tommaso Malombra, scrive al governo che il conte Alvise Balbi ha detenuto alcuni marrani provenienti da Manfredonia, e requisito loro il grano, dicendo «è marrani, senza prova, ni sentencia, et tolto la roba, prega la Signoria provedi per honor; et fo scritto a ditto conte».

Sanudo, *I Diarii*, t. II, col. 495.

48. Venezia, 1° luglio 1499

Lette in Collegio le istruzioni dirette a Corfù dal capitano generale di mare, dopo che si era sparsa la notizia che il Turco fosse uscito con la flotta: al terzo punto figurava l'ordine che «ruini li alcune caxe, zoè tutte quelle sono al monte de [...] et portino dentro i legnami; item mandi fuora di la terra tutti i zudei, e, volendo quelli andar in Puja o altrove, li dagi i navilii; item mandi fuora tutte le zente inutile».

Sanudo, *I Diarii*, t. II, col. 872.

⁶ Si trovava in gran segreto a Venezia per trattare la fine della guerra tra Firenze e Pisa.

⁷ Il molo del porto richiedeva costosi lavori di ripristino.

49. Trani, 29 agosto 1499 - Venezia, 6 settembre 1499

Il governatore Alvise Contarini descrive le difficoltà che incontra a procurare le tratte di frumento per Venezia, dato che il re ne ha stabilito a Manfredonia il prezzo a un ducato per carro; «si la Signoria metesse a sto precio, si haveria qualche ducato. Item non ha danari, et i beni de marani, poi, la Signoria non vol, non si farà».

Sanudo, *I Diarii*, t. II, col. 1219.

50. Monopoli, 25 luglio 1500 - 16 settembre 1502

«Registro di entrata e di uscita di ser Giacomo Badoer governatore di Monopoli, 25 luglio 1500 - 16 settembre 1502»:

20 ottobre 1500, ricevute 24 lire da Mordagai zudeo per pelli grosse e pelli di pelliccia de diverse sorte;

1501, ricevute per condanne da Gentrossa da Mireto, Salamone zudio, Juda Zufati zudeo; da Abramuzo zudeo e suo fradello, Rubin Atono zudeo;

1502, da Juda Jurzil zudeo;

dovuti alla «muschita de Monopoli de danari prestadi».

Miscellanea di carte non appartenenti ad alcun archivio, b. 23, ff. 122r, 126r, 127r, 128r, f. v ultimo non numerato, rispettivamente.

51. Napoli, 8 agosto - Venezia, 7 ottobre 1500

Serie di lettere dell'oratore veneziano a Napoli, Francesco Morosini, relative a Joseph Abravanel:

51.1. 8 agosto, è venuto da lui «don Joseph ebreo stato da ditto capetanio [dell'armata, Consalvo de Cordoba] per el qual li scrisse, e manda la copia di la letera esso capitanio li risponde. In conclusion, non è homo li possi comandar se non li soi reali, da li qual à mandato»;

51.2. 9 agosto, «de coloquij abuti col sopradito zudeo, qual dice il capitanio yspano non si haver laudà de alcuni nostri erano in campo, al tempo dil reaquistar il Regno, e lui l'ha plachato; et dice ha alcuni castelli in Calabria, di qual à ducati 1000 de intrada; è homo avaro et pensa il fato suo; perhò si poria far qualche acordo etc [...]; ha manda do fuste a Corfù per saper di novo»;

51.3. 11 agosto, il re si è doluto che siano state prese due galee; «e don Joseph, ebreo, li à ditto, scrivi al capetanio de l'armata, qual fa li fatti soi, è homo richo e vene di Spagna et sta a Trani [...] Pregha la Signoria li lievi di portar bareta zalla».⁸

⁸ Nell'autunno del 1502 l'Abravanel si trasferì a Venezia in qualità di medico dell'ambasciatore spagnolo Lorenzo Soares de Figueroa.

51.4-5. 22 e 25 agosto, «Item per uno Joseph, ebreo, sta a Trane, qual è ricco e molto amico dil capitano di l'arma, [...] si ha oferto far etc.».⁹

51.6. 12 settembre, «don Joseph ebreo li à ditto, non verà il capetano in Levante, per non esserli risposto a quanto à chiesto».

51.7. 30 settembre, Abram ebreo gli ha detto di aver lettere del capitano da Capo Spavento.

Sanudo, *I Diarii*, t. III, coll. 635, 636, 650, 678, 822, 886, rispettivamente.

52. Venezia, 21 settembre 1500

Da tempo si trova qui il vescovo di Monopoli, per chiederela conferma della giurisdizione su Cisternino e «insuper che gli sia lassato continuare la iurisdictione, che sempre lui et sui precessori ha havuto, sopra li zudei in la città de Monopoli de esser suo iudice ordinario et haver da loro el ius plateatico, che è certa angaria de soldi tre per ducato de tuto quello che dicti iudei vendeno et comprano, il che hano etiam tuti o molti de li episcopi de le altre terre de Puglia».

La «parte» del Senato approva la sua richiesta per Cisternino (esclusa la fortezza, affidata ai veneziani).

«Ssia insuper licito al predicto rev.^{do} episcopo exiger el ius plateatico de dicti zudei et esser loro iudice ordinario, come l'era per avanti et come etiam exigeno et sono li altri episcopi [aggiunto sulla riga: o molti] de quella provintia, hac tamen conditione, sì come lui medesimo se ha offerto, che ogni volta che la sig.^{ria} nostra volesse tuor in sé le exactione de questo ius plateatico, la lo possi fare, dando a esso episcopo ducati XXIV a l'anno per tal causa», e tutte queste concessioni siano a beneplacito della Signoria; così scritto al governatore di Monopoli presente e suoi successori, 23 settembre 1500.

Senato. Mare, reg. 15, f. 44v.¹⁰

53. Messina, 8 e 9 settembre - Venezia, 2 ottobre 1500

Lettera di Francesco Florian, l'inviato veneziano al seguito del Cordoba: il capitano gli ha detto in gran segreto «che à saputo certissimo a Venecia esser

⁹ Venezia sperava il Cordoba andasse in soccorso delle sue isole greche minacciate dalla flotta turca, come promesso dal re di Spagna; in effetti, mentre il capitano tergiversava, nell'agosto del 1500 cadevano Modone e Corone, all'imbocco dell'Adriatico sulla rotta del Peloponneso.

¹⁰ Per decisione del Senato, al vescovo «del ius plateaticum, ch'è soldi 3 per ogni duchato di quello vendeno li zudei in Monopoli, ha di questo zercha ducati 24, li sia concesso come li altri episcopi di Puia hanno. Et fu presa». Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 808, Venezia, 21 settembre 1500.

alcuni marani ricchi, qualli avisa, dil tuto quello si fa, il Turcho, per via di Leze, e tra li altri nominò uno maistro Lion, medico et astrologo».

Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 863.

54. Trani, 28 ottobre - Venezia, 8 novembre 1500

Per lettera dal governatore Pietro Priuli, «come de lì è molti beni de marani occupadi, adeo si la Signoria volesse veder, si troveria de gran dinari; e scrive una gran quantità. Et li fo rescrito».

Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 1041.

55. Trani, 3, 4 gennaio 1501

Il governatore di Trani trasmette a Venezia la deposizione segreta resagli da Lazzaro «padoano zudeo», che abita a Barletta con moglie e figli, ed è appena ritornato dai domini ottomani.

Nella relazione Lazzaro racconta che un mese e mezzo prima si trovava a Salonicco, dove intese che la flotta del sultano era rientrata a Costantinopoli, dopo la conquista di Modone. Partì quindi da Salonicco alla volta della capitale ottomana, per presentare un memoriale al Turco. Nei quattro giorni in cui vi si fermò, venne a sapere che Bajazet aveva mandato a cercare calafati a Trebisonda, per rafforzare la flotta; lo vide cavalcare a cavallo «molto afflicto in vista, con una barba negra tenta, perché soleva haver alcuni pelli canudi, molto colerico et appasionado», seguito e preceduto da carri a cavallo, su ognuno dei quali stava una sua donna; poi, avendo ottenuto di essere ascoltato, aveva ripreso la strada per Salonicco, da dove era ripartito per Barletta, dopo aver sistemato certe sue faccende; in cammino, aveva visto in porto a Valona la flotta turca.

Sanudo, *I Diarii*, t. III, coll. 1348-1350.

56. Napoli, 6 febbraio - Venezia, 28 febbraio 1501

Altre lettere dell'oratore veneziano a Napoli, Francesco Morosini, relative a Joseph Abravanel.

56.1. 6 febbraio, «Don Joseph Abravanel ebreo, va a trovare» il capitano a Messina.

56.2. 14 febbraio, il capitano è a Siracusa, perché a Messina c'è «morbo»; il re manda «uno suo» con una galea a visitarlo «e domino Joseph, ebreo, va con lui».

Sanudo, *I Diarii*, t. III, coll. 1439, 1474.

57. Brindisi, 16 febbraio - Venezia, 8 marzo 1501

Per lettera di Zuan/Giovanni Michiel, governatore di Brindisi: «zercha li fornimenti di le galie, stanno mal. Item, li provisionati non pol più senza da-

nari. Item, risposto fazi pagar li zudei la rata soa di ducati 8000. Farà iusta i mandati. Item la comunità scrive in favor di diti zudei, àno capitoli con lhorò».

Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 1514.

58. Otranto, 17 febbraio - Venezia, 6 marzo 1501

Per lettera del governatore Alvise Contarini, «à ricevuto la letera, li zudei pagi la rata; farà etc.».

Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 1502.

59. Polignano, 22 febbraio - 14 marzo 1501

Per lettera del governatore Pellegrino Venier, «zercha li zudei, da esser astreti a pagar, iusta le letere; si scusano aver capitoli».

Sanudo, *I Diarii*, t. III, col. 1554.

60. Venezia, 8 luglio 1502

Con lettera del 18 maggio ora letta in Consiglio, il governatore di Trani Pietro Priuli avvisa che il 9 marzo scorso ignoti hanno aggredito «Gratianum hebreum et sotium euntes ad domum don Joseph et apostate et proditorie illum vulneraverunt duobus vulneribus, uno de taleo in capite et alio de puncta». Si decide di dargli facoltà di promettere una taglia di 500 lire di piccoli sui beni dei delinquenti o, non avendoli, su quelli del governo a chi li denuncerà e, se saranno fuggiti, ordinarne l'esilio con un premio di 500 lire a chi li prenderà da vivi o li ucciderà fuori dai confini della Signoria.

Senato. Terra, reg. 14, f. 92v; *Senato. Mare*, reg. 15, f. 142v.

61. Venezia, 1° febbraio 1504

Relazione presentata da Giuliano Gradenigo, già governatore di Trani, al suo rientro a Venezia: ci sono 8000 anime, grande mortalità per epidemia; consiglia di vendere le case dei marrani, dalle quali si possono trarre 4000 ducati.

Sanudo, *I Diarii*, t. V, Venezia, 1881, col. 793.

62. Venezia, 20 dicembre 1505

All'undicesimo dei capitoli presentati dagli oratori della comunità di Monopoli, di cui è governatore Valerio Marcello, si legge: «Item supplicarete essa prefata ill.^{ma} sig.^{ria}, attento che molti cristiani novelli chiamato marrani, quali erano nostri cittadini, sono andati in Turchia, et hano renegato la fede, facendosi iudei, et per haver contractati molti debiti indebitamente et cum grande usura, et a molti hano facto pagar do volte, et perché se trovano alcuni quali vengono cum lor procure, facte avanti che fusseno iudei, et molti debiti rescoteno, disfacendo cittadini contra omne dover, supplicarete essa ill.^{ma} sig.^{ria} che tali procuratori non habia ad exequire contra cittadini, per non ha-

ver fede né conscientia, et tanto più che de li dicti procuratori, ce ne sono cristiani novelli, chiamati marani.

Respondeatur che siamo contenti et volemo che questi tali non possino domandar alcuna cossa per via de procuratori, quali non volemo siano alditì, ma ben, venendo loro personalmente, possino dimandar, excepto in petitione de debiti et danari per usure, per le qual non volemo siano alditì, o siano re-negati o siano cristiani».

Senato. Mare, reg. 16, f. 104r-v.

63. Venezia, 14 agosto 1507

L'oratore della comunità di Monopoli è qui da mesi per chiedere di adeguare la descrizione dei fuochi¹¹ fatta dall'ex governatore Valerio Marcello, da cui risulta che 1463 fuochi pagano un ducato e mezzo tra sale e fuoco, numero in cui ha incluso «quattro sorte de persone che forono: preti, poveri, forestieri et zudei, non solite ad esser computade».

Il Marcello ha consigliato di eliminare le «quattro sorte di persone» e ridurre i fuochi a 1000, tanto più che, al tempo dei re, pagavano per fuoco 10 gr[ani?]; quindi deliberato dal Senato che l'Università di Monopoli debba pagare per 1100 fuochi «remanendo li fuochi dei zudei per conto de la Signoria nostra», il tutto, a nostro beneplacito.

Senato. Mare, reg. 16, f. 166v.

64. Venezia, 20 novembre 1508

Al secondo punto dei capitoli presentati dagli oratori della comunità di Monopoli, Tomaso de Indelo e Domenico de Procopio, si legge: essendo la città «molto gravata de infiniti eccessivi contracti da marcadanti christiani et zudei, v.^{ra} ser.^{ma} s.^{ria} se degni conciederli che possano condur et tenir zudei feneratori, iuxta el consueto et como saranno d'acordo cum dicti zudei, per suo men danno, per obviar a tuti contratti usurari». Risposta: rispetto all'anno scorso «non ne par al presente da quella partirsi né pro nunc far altra nostra deliberatione, ma come habiamo dicto al suo tempo, non siamo per mancharli». Fatte lettere a Monopoli, 1° febbraio 1509 (1508mv).

Senato. Mare, reg. 17, f. 65v, 66v.¹²

¹¹ Nella descrizione dei fuochi di Lecce del 20 dicembre 1509 i seguenti nominativi risultano essersi assentati tra il 1505-1508 ed essere andati a Monopoli: Mordachay de Curchia, Habraham de Mayr de mastro Abraham [de Balmes], Lazaro de Strucco (*Sefer yuhasin* 2, 2014, p. 200 nota 17).

¹² «Fu posto per li savii expedir li capitoli di oratori di Monopoli, et altri di Puia, per colegio, a bosoli e balote. Et fu presa». Sanudo, *I Diarii*, t. VII, Venezia 1882, col. 666, 17 novembre 1508.

65. Venezia, 24 novembre 1508

Al quinto punto dei capitoli presentati dall'oratore della comunità di Brindisi, il dottore Gabriele Tomasino, si legge: «Attento el beneficio che li tempi passati questa città sentiva da la praticha di ragusei et da le vallanide che se intromettono, donde alcuni christiani et iudei hano havuto origine de far loro incolani in questa città, et ascrivere al numero dei citadin, al che è tutto lo intento de questo exc.^{so} dominio, per apopularse essa città, supplica per questo dicta Università a dicto ill.^{mo} dominio li piaça et se degna, ad special gratia et beneficio, permetter et conceder che tanto dicti ragusei, suoi legni et commercii, quanto dicti vallanide, possino venir liberamente, praticare et smaltirse in essa città sença incorrer in alcuno contrabando, si come se usava, tempore regio.

Ad quantum che quella fidel.^{ma} comunità conosce molto ben che in quelle cosse per nui far se pono, promptamente cerchamo de compiacerli, ma in questo, per convenienti respecti, non se pol far altro».

Senato. Mare, reg. 17, f. 51r.

Di seguito, Venezia, 16 novembre 1508.

Per rispondere alle petizioni delle comunità di Brindisi e Monopoli, i cui oratori sono già qui da tempo, «sença tediare questo Consiglio, cum la longa lectione de quelle», deciso il Collegio delibere e voti, purché a favore siano i due terzi dei votanti, «et similiter possino expedir lo hebreo venuto per nome de la zudecha de dicta città nostra de Monopoli».

Senato. Mare, reg. 17, f. 54r.

66. Venezia, 22 aprile, 19 maggio 1512

Viviando fq. Michele dal banco vecchio di Mestre si fa garante, verso il Cattaver, per «Leone Benvenisti de Appulea iudeo filio Aronis Benevenisti iudei», ora ab. Ancona, fino a quando non giungerà la conferma che i 120 ducati derivanti dalla vendita a Leone del galeone, già di proprietà di Nicola Fontana, sono stati sborsati ad Aron.

Nota a margine: Abraam f. Benevenisti iudeo, a nome di suo fratello Leone assente ha presentato il 19 maggio al Cattaver, la procura (rogata a Camerino) con cui Aron incarica i suoi due figli di esigere 120 ducati da Nicola Fontana.

AC. Notatorio, reg. 2053/3.¹³

¹³ Si tratta di una vicenda di cui molti aspetti restano sconosciuti; si sa soltanto che il Fontana era stato condannato per pirateria e sequestratagli la nave, sulla quale, con ogni probabilità, il Benvenisti vantava ragioni d'interesse.

67. Venezia, 27 febbraio, 5 marzo, 28 agosto 1513

Serie di tre profezie con le quali «Calo Calonymos phisico hebreo, habita in questa terra», definendosi «astrologo», predice al doge Leonardo Loredan sventure imminenti, cui farà seguito la vittoria decisiva. Si tratta dei primi documenti relativi a questa personalità, da quando nel 1509 si era trasferito da Monopoli a Venezia.

Marin Sanudo, *I Diarii*, t. XV, coll. 578-579; t. XVII, coll. 33-35, rispettivamente.

68. Venezia, 19-20 luglio 1513

Raffaele Besalù e altri «hispani» prestano al governo 600 ducati in un momento di particolare crisi finanziaria.

Il giorno seguente, rilasciato un salvacondotto, senza scadenza, «in forma amplissima», a numerosi mercanti, notoriamente marrani, tra cui il console dei catalani e siciliani, Michele Juan Roys/Ruiz, Raffaele Besalù, Lope de Vera, Calcerano Cepello e Leonardo Bottoni, che si estende alle loro famiglie, beni e imprese.

CX. Miste, reg. 36, f. 52r; fz. 31, f. 185; ved. *infra*, n° 69.

69. Venezia, 12 agosto 1513

I Dieci autorizzano la concessione a «Thobie Gentilis de Trano» del salvacondotto nella stessa formula deliberato qualche giorno prima, a beneficio di alcuni mercanti «hispani»; ved. *supra*, n° 68.

CX. Miste, reg. 36, f. 58r.